

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G11411 del 09/08/2017

Proposta n. 14227 del 01/08/2017

Oggetto:

Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, integrata con la Determinazione n. G00142 del 10/01/2017, rilasciate alla Società Sibilla S.r.l., per l'installazione sita in via Colle Nocello snc, loc. La Botte, Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Oggetto: Approvazione perizia variante non sostanziale alla Determinazione A.I.A. n. G16794 del 30/12/2016, integrata con la Determinazione n. G00142 del 10/01/2017, rilasciate alla Società Sibilla S.r.l., per l'installazione sita in via Colle Nocello snc, loc. La Botte, Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

GESTORE: SIBILLA S.r.l.– P.IVA 01800671008 e C.F. 07538430583

SEDE LEGALE: via Colle Nocello, 49 – 00012 Loc. La Botte di Guidonia Montecelio RM

SEDE OPERATIVA: via Colle Nocello snc – 00012 Loc. La Botte di Guidonia Montecelio RM

RESPONSABILE IPPC: ing. Carlo Massaioli

RAPPRESENTANTE LEGALE: Maria Giovanna Rosa

DURATA: anni 10 (dieci) dalla data di adozione della Determinazione n. G16794 del 30/12/2016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI”

Su proposta del Dirigente dell'Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all'Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

VISTA la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell'Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- di fonte nazionale:

Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D. lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti	D.M. 29-01-2007

- di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R.L. del Lazio n. 14 del 18-01-2012
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98 e s.m.i.	D.G.R. del Lazio n. 239 del 18.04.2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	D.G.R. del Lazio n. 755 del 24.10.2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	D.G.R. del Lazio n. 239 del 17.04.2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti	D.G.R. del Lazio n. 956 dell'11.12.2009

PREMESSO che:

- la Società Sibilla S.r.l. (di seguito Società) gestisce un impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi sito nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), località La Botte, via Colle Nocello snc, in forza dell'A.I.A., in forza della Determinazione Regionale n. B2859 del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii, n. B3671/2009 e B4065/2009, nonché della Determinazione n. G16794 30/12/2016, integrata con la successiva n. G00142 del 10/01/2017, rilasciate ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 29-octies, c. 4., a chiusura del procedimento amministrativo di riesame/rinnovo/modifica sostanziale dell'atto autorizzativo originario;
- con la citata Determinazione n. G16794/2016, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, tra l'altro, la Società è stata autorizzata alla realizzazione delle modifiche richieste, secondo quanto descritto nella documentazione presentata nell'istanza di modifica sostanziale, stabilendo la realizzazione delle opere previste per step successivi, in base a specifiche richieste della Società medesima, comunque, da sottoporre a preventiva autorizzazione regionale e, dopo la loro realizzazione e avvenuto collaudo, alla presa d'atto del collaudo medesimo da parte della Regione;
- la Società con nota PEC del 27 giugno 2017, Prot. 33/MGR/gls, acquisita al protocollo regionale al n. I.0332402.30-06-2017, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha trasmesso istanza di variante non sostanziale, consistente in una diversa disposizione dell'impianto chimico fisico, originariamente previsto al di sopra della nuova sezione di denitrificazione (modifica n. 11 - B.3 - Ammodernamento dell'impianto chimico-fisico, già approvata e descritta nell'allegato tecnico alla citata Determinazione n. G16794/2016), delle stazioni di preparazione e dosaggio della calce e di dosaggio dei reagenti, ed infine, una diversa collocazione di due serbatoi cilindrici esistenti S3 e S13, utilizzati per il deposito preliminare;
- la Società, alla nota PEC di cui al capoverso precedente, ha allegato idonea documentazione fotografica sullo stato dei fatti e una Relazione Tecnica, con allegato elaborato grafico esplicativo, a firma della Società e del Responsabile IPPC dell'Impianto, ing. Carlo Massaioli, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Roma al n. A 23874, settore a-b-c, con la quale è stata illustrata e motivata la variante richiesta, come

segue:

- migliore e più razionale utilizzo delle strutture esistenti e delle nuove componenti impiantistiche, più razionale organizzazione del processo produttivo, senza variazioni alle finalità previste e senza modifiche dal punto di vista dello schema di processo;
- migliore gestione delle operazioni da effettuare, sia presso l'impianto chimico-fisico (compresa la gestione dei reagenti di processo), che presso la denitrificazione;
- maggiore efficacia dei trattamenti di depurazione sui rifiuti;

PRESO ATTO, per quanto riportato nella documentazione trasmessa, che la variante richiesta comporta le seguenti lavorazioni:

- collocazione in assetto verticale di due serbatoi cilindrici esistenti S3 e S13, entrambi destinati allo stoccaggio del codice CER 190703, attualmente collocati in posizione orizzontale, con realizzazione di un modesto intervento di carpenteria;
 - in conseguenza del riposizionamento del serbatoio S13, come illustrato al punto precedente, rendendosi disponibile il vano sotto vasca, attualmente al servizio del serbatoio stesso, realizzazione dell'impianto chimico-fisico, attraverso la semplice realizzazione di setti divisorii necessari per la creazione dei volumi idraulici richiesti dal processo di chiariflocculazione;
- la Società, con nota PEC del 29 giugno 2017 Prot. 35/MGR/am, acquisita al protocollo regionale al n. I.0332117.30-06-2017, nel ribadire la richiesta di variante non sostanziale di cui sopra ed il rilascio di formale accettazione delle garanzie finanziarie presentate in data 05/06/2017, con le motivazioni opportune, ha chiesto quanto segue:
- a) una proroga di mesi 6 (sei) dei termini di realizzazione degli interventi A, B.1, B.4 e B.5 di cui al punto 18 della Determinazione autorizzativa n. G16794 30/12/2016;
 - b) una risposta esaustiva a precedente nota della Società medesima del 28/03/2017, protocollo regionale I.0163191.29-03-2017, contenente alcune osservazioni di carattere formale e tecnico al provvedimento autorizzativo emesso, al fine di chiarire tutti gli aspetti operativi e gestionali per la conduzione dell'impianto in conformità con l'autorizzazione ottenuta;

RITENUTO, con riferimento alle richieste della Società di cui ai punti a) e b) del capoverso precedente, di acconsentire a quanto richiesto al punto a), nonché di rinviare la risposta relativa al punto b), in quanto connessa all'approvazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Società con nota PEC del 13.07.2017, prot. 38/MGE/gls, acquisita al protocollo al N.360405 del 13/07/2017, ha asseverato la non sostanzialità della variante richiesta per le seguenti motivazioni:

- a) risulta in linea con quanto stabilito dall'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;
- b) non comporta variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei codici CER avviati a trattamento;
- c) non comporta variazioni alla potenzialità dell'impianto;
- d) non comporta variazione alle linee tecnologiche di trattamento dei rifiuti;
- e) non comporta la produzione di impatti aggiuntivi sulle matrici ambientali, oltre quelli presi in considerazione nell'autorizzazione vigente;
- f) non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;
- g) all'interno del complesso produttivo non comporta l'avvio di nuove attività IPPC;
- h) non comporta l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alla tabella A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V e tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006;

- i) per ogni singola matrice ambientale, non comporta un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50%; in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- j) non comporta modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nell'ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e secondo quanto riportato nell'art. 5, comma 1, lettera l bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che attualmente la Società opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale, come da certificato n. 066 UNI EN ISO 14001:2015, emesso in data 11.05.2017, e trasmesso con nota PEC del 31 luglio 2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0396475.01-08-2017;

PRESO ATTO che la Società, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 283000/28/09 del 05 giugno 2017, ha prestato garanzie finanziarie mediante polizza fideiussoria assicurativa datata 15.05.2017, numero 1238400380, n. posizione 147862, di durata di anni 12 a partire dal 30/12/2016 con scadenza 30/12/2028, emessa a favore della Regione Lazio, dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via E. De Amicis 7b, 35123 Padova (PD), domiciliata in Roma, via Abruzzi 10, per un importo di € 601,980,00 (Euro seicentounomilanovecentottanta/00), calcolata, ai sensi della DGR n. 5 del 17/01/2017, sulla base della riduzione del 40% del massimale della fideiussione di € 1.003.300,00 (unmilionetremilatrecento/00), indicata al punto 8. della Determinazione n. 2016, essendo la Società in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente in materia;

RITENUTO di accettare la suddetta polizza fideiussoria, essendo conforme alle disposizioni della DGR n. 239 del 17/04/2009, preso atto che la Società HDI Assicurazioni S.p.A. è in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, essendo iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, RUI, con decorrenza dall'1 settembre 2007;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 865/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATA la necessità di sostituire l'Appendice IV di cui alla Determinazione autorizzativa AIA n. G16794 30/12/2016, costituita dalla Tav. C11 dal titolo "Aree Stoccaggio di materie e Rifiuti", con l'Allegato "A" al presente provvedimento, costituito dalla Tav. C11, dal titolo "Aree Stoccaggio di materie e Rifiuti e Nuovo Layout impiantistico", trasmessa dalla Società con nota PEC I.0382354.25-07-2017, contenente gli aggiornamenti di cui alla richiesta di variante in approvazione con il presente provvedimento;

RITENUTO che si possa accettare la richiesta di variante proposta dalla Società in quanto le opere da realizzare non vanno ad incidere né nel processo produttivo, né nelle matrici ambientali;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, relativamente l'installazione di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi della Società SIBILLA S.r.l., P.IVA 01800671008 e C.F. 07538430583, con sede legale e operativa in Guidonia Montecelio (RM), Loc. La Botte, via Colle Nocello, rispettivamente n. 49, ex 45 e snc:

1. di approvare la variante non sostanziale, come meglio descritta in premessa, alla Determinazione

autorizzativa AIA n. G16794 30/12/2016, integrata con la successiva n. G00142 del 10/01/2017;

2. di approvare l'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'Appendice IV di cui alla Determinazione autorizzativa AIA n. G16794 30/12/2016;
3. di accettare le garanzie finanziarie prestate dalla Società, mediante polizza fidejussoria emessa a favore della Regione Lazio dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via E. De Amicis 7b - 35123 Padova (PD), domiciliata in Roma, via Abruzzi 10, per un importo di € 601,980,00 (Euro seicentounomilanovecentottanta/00), calcolata, ai sensi della DGR n. 5 del 17/01/2017, sulla base della riduzione del 40% del massimale della fideiussione di € 1.003.300,00 (unmilionetremilatrecento/00), indicato al punto 8. della Determinazione n. 2016, essendo la Società in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente consentita;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione n. G16794 30/12/2016, integrata con la successiva n. G00142 del 10/01/2017;
5. di stabilire che la messa in esercizio delle opere di nuova realizzazione è subordinata alla presentazione del loro collaudo e alla successiva presa d'atto da parte della Regione Lazio;
6. di richiamare la Società al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle suddette Determinazioni nn. G16794/2016 e G00142/2017, stabilendo fin da ora che le stesse dovranno essere revisionate sulla base delle osservazioni di ARPA Lazio sul Piano di Monitoraggio e Controllo e dei susseguenti aggiornamenti allo stesso da parte della Società;
7. di disporre che il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/;
8. di stabilire che il presente atto sarà notificato alla Società SIBILLA S.r.l. dal Dirigente dell'Area "Ciclo integrato dei Rifiuti" e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio e all'A.R.P.A. Lazio Sezione provinciale di Roma;
9. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....
(ing. Mauro Lasagna)